CONFERENZA DELLE REGIONI
E DELLE PROVINCE AUTONOME

20/23/CU10/C5

POSIZIONE SULLO SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO RECANTE ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA (UE) 2018/844 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO CHE MODIFICA LA DIRETTIVA 2010/31/UE SULLA PRESTAZIONE ENERGETICA NELL'EDILIZIA E LA DIRETTIVA 2012/27/UE SULL'EFFICIENZA ENERGETICA

Parere, ai sensi dell'articolo 23, comma 2 della legge 4 ottobre 2019, n. 117

Punto 10) O.d.g. Conferenza Unificata

La Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome esprime parere favorevole condizionato all'accoglimento delle proposte emendative di cui al testo a fronte allegato.

Roma, 12 marzo 2020

Testo NON EMENDATO	EMENDAMENTI REGIONI	ESITO
SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO RECANTE ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA (UE) 2018/844 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO CHE MODIFICA LA DIRETTIVA 2010/31/UE SULLA PRESTAZIONE ENERGETICA NELL'EDILIZIA E LA DIRETTIVA 2012/27/UE SULL'EFFICIENZA ENERGETICA IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; Vista la legge 4 ottobre 2019, n. 117, recante delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2018, e in particolare l'articolo 23; Vista la direttiva (UE) 2018/844 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, che modifica la direttiva 2010/31/UE sulla prestazione energetica nell'edilizia e la direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica; Visto il decreto legislativo 19 agosto 2005, n.		

192, recante attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell'edilizia; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 74, recante regolamento recante definizione dei criteri generali in materia di esercizio, conduzione, controllo, manutenzione e ispezione degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici e per la preparazione dell'acqua calda per usi igienici sanitari, a norma dell'articolo 4, comma 1, lettere a) e c), del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192; Visto il decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, recante disposizioni urgenti per il recepimento della direttiva 2010/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 maggio 2010, sulla prestazione energetica nell'edilizia per la definizione delle procedure d'infrazione avviate dalla Commissione europea, nonché altre disposizioni in materia di coesione sociale, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, recante Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia; Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 29 gennaio 2020;		

Acquisito il parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, reso nella seduta del… ; Acquisito il parere delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del ; Sulla proposta del Ministro per gli affari europei e del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con i Ministri degli affari esteri e della cooperazione internazionale, della giustizia, dell'economia e delle finanze, dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare; Emana il seguente decreto legislativo:		

Capo I Finalità e modifiche al decreto legislativo 19 agosto 2005 n. 192 Art. 1 *(Finalità e modifiche al titolo del decreto legislativo n. 192 del 2005)* 1. Il presente decreto attua la direttiva (UE) 2018/844 e promuove il miglioramento della prestazione energetica degli edifici, tenendo conto delle condizioni locali e climatiche esterne, nonché delle prescrizioni relative al clima degli ambienti interni e all'efficacia sotto il profilo dei costi delle azioni previste, ottimizzando il rapporto tra oneri e benefici per la collettività. 2. Il titolo del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, è sostituito dal seguente: "Attuazione della direttiva (UE) 2018/844, che modifica la direttiva 2010/31/UE sulla prestazione energetica nell'edilizia e la direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica, della direttiva 2010/31/UE, sulla prestazione energetica nell'edilizia, e della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell'edilizia".	E1: Si propone di riformulare come segue: *2. Il titolo del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, è sostituito dal seguente: "Attuazione della direttiva 2010/31/UE sulla prestazione energetica nell'edilizia, come modificata dalla direttiva 2018/844/UE".* Si propone un ripensamento poiché il titolo attuale risulta già comprensivo dei richiami alle direttive	

Art. 2 *(Modifiche all'articolo 1 del decreto legislativo n. 192 del 2005. Finalità)* 1. All'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, sono apportate le seguenti modificazioni: a) alla lettera a), dopo le parole "migliorare le prestazioni energetiche degli edifici" sono inserite le seguenti: "anche tramite l'applicazione di requisiti minimi alla prestazione di edifici nuovi, nonché edifici esistenti sottoposti a ristrutturazione ed elementi edilizi o sistemi tecnici per l'edilizia rinnovati o sostituiti"; b) alla lettera b-bis), dopo le parole "determinare i criteri generali" sono inserite le seguenti: "per il calcolo della prestazione energetica,"; c) alla lettera b-ter), le parole "effettuare le ispezioni periodiche degli impianti per la climatizzazione invernale ed estiva" sono sostituite dalle seguenti: "definire le modalità di esercizio, conduzione, controllo, ispezione e manutenzione degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva e per la preparazione dell'acqua calda	**E2:** Si chiede eliminazione lettera a) in quanto è implicito che il miglioramento delle prestazioni energetiche avvenga attraverso l'applicazione di requisiti minimi; la specifica introdotta appesantisce la lettura. Si propone di non dare seguito alla proposta poiché non in linea con il testo della direttiva	

sanitaria"; d) alla lettera f), dopo la parola "ambientale" sono inserite le seguenti: "nel settore degli edifici, definendo le strategie nazionali di lungo termine per la ristrutturazione del parco immobiliare nazionale"; e) alla lettera h-ter), dopo la parola "promuovere" sono inserite le seguenti: "l'efficienza energetica e"; f) dopo la lettera h-ter), sono aggiunte le seguenti lettere: "h-quater) favorire la conoscenza dettagliata del parco immobiliare nazionale, della sua prestazione energetica e dei suoi consumi, mettendo tali informazioni a disposizione dei cittadini, delle imprese e della pubblica amministrazione anche al fine di sviluppare strumenti che incrementino il tasso di riqualificazione energetica degli edifici; h-quinquies) promuovere la diffusione delle infrastrutture di ricarica dei veicoli elettrici e definire gli obblighi di integrazione di tali sistemi negli edifici.".	**E3:** alla lettera f), dopo la parola "ambientale" sono inserite le seguenti: "nel settore degli edifici, definendo le strategie nazionali di lungo termine per la ristrutturazione del parco immobiliare nazionale, **la diminuzione dell'utilizzo delle fonti fossili e l'aumento della quota di consumi da soddisfare mediante il ricorso a fonti rinnovabili**"; Si osserva che il tema non fa parte della delega **E4:** si propone di riformulare come segue: h-quater) ~~favorire~~ **perseguire** la conoscenza dettagliata del parco immobiliare nazionale, della sua prestazione energetica e dei suoi consumi, **anche attraverso l'implementazione, la valorizzazione ed il collegamento tra le banche dati,** mettendo tali informazioni a disposizione dei cittadini, delle imprese e della pubblica amministrazione ~~anche~~ al fine di sviluppare strumenti che incrementino il tasso di riqualificazione energetica degli edifici; Si propone l'accoglimento della proposta	
Art. 3		

(Modifiche all'articolo 2 del decreto legislativo n. 192 del 2005. Definizioni) 1. All'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, sono apportate le seguenti modificazioni: a) la lettera g) è sostituita dalla seguente: "g) «generatore di calore»: la parte di un impianto termico che genera calore utile avvalendosi di uno o più dei seguenti processi: 1) la combustione di combustibili, ad esempio in una caldaia; 2) l'effetto Joule che avviene negli elementi riscaldanti di un impianto di riscaldamento a resistenza elettrica; 3) la cattura di calore dall'aria ambiente, dalla ventilazione dell'aria esausta, dall'acqua o da fonti di calore sotterranee attraverso una pompa di calore; 4) la trasformazione dell'irraggiamento solare in energia termica con impianti solari termici;";	E5: Si propone per maggiore chiarezza e completezza la seguente definizione: **generatore di calore:** nell'ambito del sottosistema di generazione di un impianto termico, è qualsiasi tipo di dispositivo di energia termica che permette di trasferire al fluido termovettore il calore prodotto dalla combustione o dalla conversione di qualsiasi altra forma di energia rinnovabile e non rinnovabile (elettrica, meccanica, chimica, ecc.); DAG: riportare esattamente ciò che è espresso nella Direttiva. Devono esser e fedeli alla Direttiva e non si possono fare modifiche La proposta non è in linea con il testo della direttiva E6: *Non si ravvede la necessità di modificare la definizione di "sistema tecnico per l'edilizia", che nella proposta di revisione risulta peraltro parziale in quanto* ***non***	In subordine E5: *integrare punto 1)* 1) la combustione di combustibili **fossili e/o da biomassa**, ad esempio in una caldaia; Si propone l'accoglimento della proposta con riformulazione "fossili e/o da fonti rinnovabili" *E aggiungere un punto 5):* 5) in generale qualsiasi conversione o scambio di energia, chimica, termica o elettrica, in calore utile ceduto al volume riscaldato o raffreddato per il

b) la lettera l-vicies sexies) è sostituita dalla seguente: "l-vicies sexies) «sistema tecnico per l'edilizia»: apparecchiatura tecnica di un edificio o di un'unità immobiliare per il riscaldamento o il raffrescamento di ambienti, la ventilazione, la produzione di acqua calda per uso domestico, l'illuminazione integrata, l'automazione e il controllo, la produzione di energia in loco o una combinazione degli stessi, compresi i sistemi che sfruttano energie da fonti rinnovabili. Un sistema tecnico può essere suddiviso in più sottosistemi;"; c) la lettera l-tricies) è sostituita dalla seguente: "l-tricies) «impianto termico»: impianto tecnologico destinato ai servizi di climatizzazione invernale o estiva degli ambienti, con o senza produzione di acqua calda sanitaria, o destinato alla sola produzione di acqua calda sanitaria, indipendentemente dal vettore energetico utilizzato, comprendente eventuali sistemi di produzione, distribuzione, accumulo e utilizzazione del calore nonché gli organi di regolazione e controllo, eventualmente combinato con impianti di ventilazione.	*contempla i sistemi di trasporto di persone o cose.* *Si propone di eliminare tale proposta e tenere la vecchia definizione.* Si deve riportare esattamente ciò che è scritto in Direttiva La proposta non è in linea con il testo della direttiva In ogni caso è opportuno utilizzare la dicitura acqua calda sanitaria in luogo di acqua calda per uso domestico. Si propone l'accoglimento della proposta E7: *si propone per chiarezza una nuova definizione di* «impianto termico»: è un impianto tecnologico destinato ai servizi di climatizzazione invernale o estiva degli ambienti, con o senza produzione di acqua calda sanitaria, indipendentemente dal vettore energetico utilizzato, comprendente eventuali sistemi di produzione, distribuzione e utilizzazione del calore nonché gli organi di regolazione e controllo. Sono compresi negli impianti termici gli impianti individuali di riscaldamento. Sono altresì considerati impianti termici, apparecchi quali: stufe, caminetti, apparecchi di riscaldamento localizzato ad energia radiante nonché sistemi dedicati esclusivamente alla produzione di acqua calda sanitaria al servizio di singole unità immobiliari ad uso residenziale ed assimilate. Fino all'emanazione del DPR di cui all'articolo 4 comma 1-quinques continuano ad applicarsi le disposizioni del Decreto del Presidente	comfort degli occupanti mediante un fluido intermedio o direttamente mediante convezione, conduzione o irraggiamento. La proposta non è in linea con il testo della direttiva In subordine E7: «impianto termico»: impianto tecnologico **fisso** destinato ai servizi di climatizzazione invernale o estiva degli ambienti, con o senza produzione di acqua calda sanitaria, o destinato alla sola produzione di acqua calda sanitaria, indipendentemente dal vettore energetico utilizzato, **comprendente organi di regolazione e controllo del funzionamento dell'impianto (quali termostati o altri sistemi)** e eventuali sistemi di produzione, distribuzione, accumulo e utilizzazione del calore, eventualmente combinato con impianti di ventilazione. Sono compresi negli impianti termici gli impianti individuali di riscaldamento **o di raffrescamento**. Non sono considerati impianti termici: 1. gli apparecchi **mobili;** 2. **apparecchi fissi a fiamma, ad es**. stufe, caminetti,

Sono compresi negli impianti termici gli impianti individuali di riscaldamento. Non sono considerati impianti termici apparecchi quali: stufe, caminetti, apparecchi di riscaldamento localizzato ad energia radiante; tali apparecchi, se fissi, sono tuttavia assimilati agli impianti termici quando la somma delle potenze nominali del focolare degli apparecchi al servizio della singola unità immobiliare è maggiore o uguale a 5 kW. Non sono considerati impianti termici i sistemi dedicati esclusivamente alla produzione di acqua calda sanitaria al servizio di singole unità immobiliari ad uso residenziale ed assimilate;” d) dopo la lettera l-tricies), sono aggiunte le seguenti: “l-tricies semel) «contratto di rendimento energetico o di prestazione energetica (EPC)»: contratto di cui all’articolo 2, comma 2, lettera n), del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102, e successive modificazioni; l-tricies bis) «microsistema isolato»: il microsistema isolato quale definito dall’articolo 2, punto 27, della direttiva 2009/72/CE del Parlamento europeo e	della Repubblica 16 aprile 2013, n. 74. *(Le eventuali disposizione per esercizio, conduzione, controllo, ispezione e manutenzione possono essere definiti nel DPR di cui all’art. 4 comma 1 quinquies).* Si propone l’accoglimento della proposta con riformulazione E8: Si chiede di inserire esplicitamente la definizione e non	apparecchi di riscaldamento localizzato ad energia radiante **non dotati di sistemi di regolazione (termostati ecc) se la potenza totale degli apparecchi presenti e asserviti alla singola unità immobiliare non supera i 5 kW.**~~; tali apparecchi, se fissi, sono tuttavia assimilati agli impianti termici quando la somma delle potenze nominali del focolare degli apparecchi al servizio della singola unità immobiliare è maggiore o uguale a 5 kW.~~ 3. sistemi dedicati esclusivamente alla produzione di acqua calda sanitaria al servizio di singole unità immobiliari ad uso ~~residenziale ed assimilate~~ abitativo;”

del Consiglio; l-tricies ter) «sistema di automazione e controllo dell'edificio (BACS)»: sistema comprendente tutti i prodotti, i software e i servizi tecnici che contribuiscono al funzionamento sicuro, economico ed efficiente sotto il profilo dell'energia dei sistemi tecnici per l'edilizia tramite controlli automatici e facilitando la gestione manuale di tali sistemi; l-tricies quater) «sistema o impianto di climatizzazione invernale» o «impianto di riscaldamento»: complesso di tutti i componenti necessari a un sistema di trattamento dell'aria, attraverso il quale la temperatura è controllata o può essere aumentata; l-tricies quinquies) «sistemi alternativi ad alta efficienza»: sistemi tecnici per l'edilizia ad alta efficienza tra i quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, i sistemi di produzione di energia rinnovabile, la cogenerazione, il teleriscaldamento e il teleraffrescamento, le pompe di calore, i sistemi ibridi e i sistemi di monitoraggio e controllo attivo dei consumi.".	rimandare alla Direttiva 2009/72/CE. La proposta non è in linea con il testo della direttiva E9: Si chiede di eleminare la definizione di sistema o impianto di climatizzazione invernale o impianto di riscaldamento in quanto si sovrappone a quella di impianto termico. La proposta non è in linea con il testo della direttiva	In subordine E9: d) l-tricies quater) «sistema o impianto di climatizzazione invernale» o «impianto di riscaldamento»: complesso di tutti i componenti ~~necessari a un sistema di trattamento dell'aria,~~ attraverso ~~il quale~~ i quali la temperatura ambiente può essere ~~è controllata o~~ ~~può essere~~ aumentata; La proposta non è n linea con il testo della direttiva
Art. 4		

(Modifiche all'articolo 3 del decreto legislativo n. 192 del 2005. Ambito di intervento) 1. All'articolo 3 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 2-ter, dopo la lettera b) è inserita la seguente: "b-bis) l'integrazione negli edifici di impianti tecnici per l'edilizia e di infrastrutture per la ricarica dei veicoli elettrici;"; b) al comma 2-ter, lettera c), dopo la parola "definizione" sono inserite le seguenti: "di una strategia di lungo termine per la ristrutturazione del parco immobiliare nazionale e"; c) al comma 2-ter, lettera l), dopo la parola "promozione" sono inserite le seguenti: "dell'efficienza energetica e";	E10: *Si propone di riformulare come di seguito* d) al comma 2-ter, lettera m), dopo le parole "della politica energetica del settore" sono inserite le seguenti: "e all'incremento del tasso di riqualificazione energetica degli edifici, **della diminuzione dell'utilizzo delle fonti fossili e aumentando il ricorso alle fonti rinnovabili** tramite maggiori strumenti informativi dedicati ai cittadini, alle imprese e alla pubblica amministrazione"; Il tema non è previsto dalla delega	
d) al comma 2-ter, lettera m), dopo le parole "della politica energetica del settore" sono inserite le seguenti: "e all'incremento del tasso di riqualificazione energetica degli edifici tramite maggiori strumenti informativi dedicati ai cittadini, alle imprese e alla pubblica amministrazione"; e) al comma 3, lettera a), dopo le parole "al comma 3-bis" sono inserite le seguenti:		

"e al comma 3-bis.1"; f) al comma 3, la lettera e) è sostituita dalla seguente: "e) gli edifici che risultano non compresi nelle categorie di edifici classificati sulla base della destinazione d'uso di cui all'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, quali box, cantine, autorimesse, parcheggi multipiano, depositi, strutture stagionali a protezione degli impianti sportivi, il cui utilizzo non prevede l'installazione e l'impiego di sistemi tecnici di climatizzazione, resta fermo in ogni caso quanto previsto in materia di integrazione delle infrastrutture di ricarica dei veicoli elettrici negli edifici secondo quanto previsto al decreto di cui all'articolo 4, comma 1;"; g) al comma 3-bis, lettera b), dopo la parola "l'esercizio," sono inserite le seguenti: "la conduzione, il controllo," e dopo le parole "degli impianti tecnici, di cui" sono inserite le seguenti: "all'articolo 4, comma 1-ter e".	**E11:** *si propone la seguente riformulazione:* al comma 3, la lettera e) è sostituita dalla seguente: "e) gli edifici che risultano non compresi nelle categorie di edifici classificati sulla base della destinazione d'uso di cui all'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, quali box, cantine, autorimesse, parcheggi multipiano, depositi, strutture stagionali a protezione degli impianti sportivi, il cui utilizzo **standard** non prevede l'installazione e l'impiego di sistemi tecnici di climatizzazione, resta fermo in ogni caso quanto previsto in materia di integrazione delle infrastrutture di ricarica dei veicoli elettrici ~~negli edifici~~ secondo quanto previsto al decreto di cui all'articolo 4, comma **1, e quanto disposto dal comma 3-ter e di integrazione della potenza elettrica, secondo quanto previsto dall'allegato 3, comma 3, del d.lgs. 28/2011;**"; *(si veda quanto osservato all'art 17 sul comma 3 ter dell'art. 3 del dlgs 192/05, di cui si chiede il mantenimento).* Si propone l'accoglimento della proposta, con perplessità per il richiamo al dlgs 28/2011 in quanto riguarda l'integrazione con le rinnovabili e non è previsto dalla delega **E12:** si propone di aggiungere una lettera h) **al comma 3, dopo la lettera f, è aggiunta la seguente lettera "g) gli edifici dichiarati inagibili o collabenti;** Si propone l'accoglimento della proposta **E13**: si propone di non abrogare il comma 3-ter e aggiungere qui la lettera:	

	i) al comma 3-ter le parole "lettera d)" sono sostituite con le parole "lettera b) ed e)"; e sono aggiunte, in fondo, le seguenti parole:" e purché non riscaldate utilizzando reflui energetici del processo produttivo". Si propone l'accoglimento della proposta	
Art. 5 *(Introduzione dell'articolo 3-bis del decreto legislativo n. 192 del 2005. Strategia di ristrutturazione a lungo termine)* 1. Al decreto legislativo 19 agosto 2005 n. 192, dopo l'articolo 3 è inserito il seguente: "Articolo 3-bis (Strategia di ristrutturazione a lungo termine) 1. Su proposta del Ministro dello sviluppo economico, nel Piano nazionale integrato per l'energia e il clima è inclusa la strategia di lungo termine per sostenere la ristrutturazione del parco nazionale di edifici residenziali e non residenziali, sia pubblici che privati, al fine di ottenere un parco immobiliare decarbonizzato e ad alta efficienza energetica entro il 2050, facilitando la trasformazione, efficace in termini di costi, degli edifici esistenti in edifici a energia quasi zero. La strategia di ristrutturazione a lungo termine comprende:	E14: Si propone di riformulare come segue: 1. Su proposta del Ministro dello sviluppo economico, acquisita l'intesa con la Conferenza unificata, nel Piano nazionale integrato per l'energia e il clima è inclusa la previsione di adozione entro il 30/3/2020 della strategia di lungo termine per sostenere la ristrutturazione del parco nazionale di edifici residenziali e non residenziali, sia pubblici che privati, al fine di ottenere un parco immobiliare decarbonizzato e ad alta efficienza energetica entro il 2050, facilitando la trasformazione, efficace in termini di costi, degli edifici esistenti in edifici a energia quasi zero. La strategia di ristrutturazione a lungo termine comprende: Si propone l'accoglimento della proposta con il "sentita la CU", mentre l'inserimento della data di adozione (peraltro, in concreto non rispettabile) non è previsto dalla direttiva	

a) una rassegna del parco immobiliare nazionale fondata, se del caso, su campionamenti statistici e sulla quota di edifici ristrutturati prevista nel 2020; b) l'individuazione di approcci alla ristrutturazione efficace in termini di costi in base al tipo di edificio e alla zona climatica, tenendo conto, ove possibile, dei momenti più opportuni, nel ciclo di vita degli edifici, per la realizzazione di interventi di riqualificazione energetica; c) una rassegna delle politiche e delle azioni in vigore rivolte: 1) ai segmenti del parco immobiliare nazionale caratterizzati dalle prestazioni peggiori; 2) ad alleviare la povertà energetica; 3) a rimuovere le barriere alla diffusione degli interventi di riqualificazione energetica, quali ad esempio le differenze tra i soggetti titolari di interessi	a) una ~~rassegna~~ **ricognizione** ~~-~~del parco immobiliare nazionale fondata, se del caso, su campionamenti statistici, ~~e~~ sulla quota di edifici ristrutturati prevista nel 2020 **e sugli immobili dismessi, integrata dalla previsione del fabbisogno edilizio a scopo abitativo, terziario e industriale e tenendo conto dell'impatto delle politiche per favorire la diffusione dello smart working e l'accorpamento dei servizi pubblici forniti dai piccoli comuni** Si propone l'accoglimento della proposta solo la modifica della parola "rassegna" **E15:** Si propone di riformulare come segue: b) l'individuazione di approcci alla ristrutturazione efficace e **all'aumento del ricorso alle FER** in termini di costi in base al tipo di edificio e alla zona climatica, tenendo conto, ove possibile, dei momenti più opportuni, nel ciclo di vita degli edifici, per la realizzazione di interventi di riqualificazione energetica; Il tema non è previsto dalla delega **E16:** Si propone di riformulare come segue: *c)* una rassegna ~~delle politiche e~~ **delle modifiche da introdurre, per migliorarne l'efficacia, nelle politiche e nelle** azioni già in vigore rivolte: *(A*	

contrapposti sul medesimo immobile; 4) a superare le inefficienze, quali ad esempio i casi in cui agli investimenti sostenuti per la riqualificazione energetica degli edifici non corrispondono adeguati benefici economici, energetici e ambientali; 5) a promuovere le tecnologie intelligenti, ivi comprese quelle che favoriscono l'interconnessione tra edifici; 6) a promuovere le competenze e la formazione nei settori edile e dell'efficienza energetica; d) la proposta di politiche e azioni, anche di lungo termine, volte a stimolare le ristrutturazioni importanti ed efficaci in termini di costi, valutando la promozione delle ristrutturazioni importanti ottenibili per fasi successive, ad esempio attraverso l'introduzione di un sistema facoltativo di "passaporto" di ristrutturazione degli edifici, tenendo conto delle risultanze dello studio della Commissione europea di cui all'articolo 19-bis della direttiva 2010/31/UE;	*che scopo, se sono azioni già in vigore?).* Si propone l'accoglimento della proposta E17: Si chiedono ulteriori delucidazioni sul concetto del „passaporto" in quanto non risulta chiaramente l'utilità di tale strumento; diversamente si chiede lo stralcio; La proposta non sembra compatibile con il testo della direttiva	

e) la proposta di politiche e azioni, anche di lungo termine, rivolte ad accelerare la riqualificazione energetica di tutti gli edifici pubblici; f) un'analisi della possibile integrazione degli interventi di efficientamento energetico degli edifici con gli interventi per la riduzione del rischio sismico e di incendio, volta ad ottimizzare la sicurezza, i costi di investimento e la durata degli edifici; g) una stima affidabile del risparmio energetico atteso, nonché dei benefici in senso lato come, a titolo esemplificativo e non esaustivo, quelli connessi alla salute, alla sicurezza e alla qualità dell'aria. 2. La strategia di cui al comma 1 prevede la fissazione di obiettivi indicativi periodici per il 2030, il 2040 e il 2050, e di indicatori di progresso misurabili, e specifica il modo in cui il conseguimento di tali obiettivi contribuisce al conseguimento degli obiettivi di efficienza energetica stabiliti nel Piano integrato per l'energia e il clima. 3. Lo schema di strategia di cui al comma 1 è sottoposto, dopo la sua elaborazione, a consultazione pubblica e i risultati di tale consultazione sono inclusi, in forma sintetica,	**E18:** Si propone di riformulare nel modo seguente: e) la proposta di politiche e azioni, **corredata dalla stima dei costi a carico del bilancio pubblico,** ~~anche di lungo termine~~, rivolte ad accelerare la riqualificazione energetica di tutti gli edifici pubblici, **tenendo conto del fabbisogno stimato, di cui alla lettera a);** Perplessità sulla richiesta, dal momento che la politica di riqualificazione è la sintesi di una serie di azioni, da parte di vari soggetti, e di investimenti pubblici ma anche privati. In ogni caso, la previsione non è richiesta dalla direttiva	

nella versione definitiva della strategia stessa. Durante l'attuazione della strategia sono svolte periodicamente, e in modo inclusivo, delle consultazioni pubbliche per valutare l'aggiornamento del documento. 4. Nei successivi aggiornamenti della strategia di ristrutturazione a lungo termine nell'ambito del Piano integrato per l'energia e il clima, nonché nelle relazioni nazionali intermedie integrate sull'energia e il clima, sono inclusi i dettagli relativi all'attuazione della strategia stessa, ivi comprese le politiche e le azioni in essa previste.".	**E18B:** Si propone di riformulare il comma come segue: 3. Lo schema di strategia di cui al comma 1 è sottoposto, dopo la sua elaborazione, a consultazione pubblica e i risultati di tale consultazione**, sentita la Conferenza Unificata**, sono inclusi, in forma sintetica, nella versione definitiva della strategia stessa. Durante l'attuazione della strategia sono svolte periodicamente e in modo inclusivo, delle consultazioni pubbliche per valutare l'aggiornamento del documento. Non si ritiene necessario nel caso di accoglimento della proposta di prevedere il sentito della CU su tutta la strategia **E19:** Si propone di riformulare il comma come segue: 4. Nei successivi aggiornamenti della strategia di ristrutturazione a lungo termine nell'ambito del Piano integrato per l'energia e il clima, nonché nelle relazioni nazionali intermedie integrate sull'energia e il clima sono inclusi i dettagli relativi all'attuazione della strategia stessa, ivi comprese **i costi sostenuti, i risultati ottenuti e nuove azioni previste** ~~le politiche e le azioni in essa previste.~~" Si propone l'accoglimento della proposta	
Art. 6 *(Modifiche all'articolo 4 del decreto legislativo n. 192 del 2005. Adozione di criteri generali, di*		

una metodologia di calcolo e requisiti della prestazione energetica) 1. All'articolo 4 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1: 1) alla lettera a), le parole "ai paragrafi 1 e 2" sono soppresse; le parole "dell'allegato" sono sostituite dalle seguenti: "all'allegato"; le parole "del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 maggio 2010" sono sostituite dalle seguenti: "e successive modificazioni"; dopo le parole "criteri generali" sono inserite le seguenti: ", oltre a quelli già esplicitati nel suddetto allegato I"; 2) alla lettera b), dopo il numero 3, sono aggiunti i seguenti: "3-bis) prima dell'inizio dei lavori per la realizzazione di nuovi edifici o prima dell'inizio dei lavori per la ristrutturazione importante degli edifici esistenti, si tiene conto della fattibilità tecnica, ambientale ed economica dei sistemi alternativi ad alta efficienza, se disponibili; 3-ter) i nuovi edifici e gli edifici esistenti nei quali sia stato sostituito il generatore di calore, ove tecnicamente ed economicamente fattibile, sono	E20: Non si condivide la proposta e si suggerisce di sostituire con "Ai fini dell'ottenimento del titolo abilitativo". Lo stesso vale anche per quanto previsto con l'articolo 11, modificativo dell'articolo 8, comma 1 bis del d.lgs. 192/2005. Si propone l'accoglimento della proposta E21: nuova formulazione 3-ter) i nuovi edifici e gli edifici esistenti ~~nei quali sia stato sostituito~~ in occasione della sostituzione del ~~il~~ generatore di calore, ove tecnicamente ed	

dotati di dispositivi autoregolanti che controllino separatamente la temperatura in ogni vano o, ove giustificabile, in una determinata zona riscaldata o raffrescata dell'unità immobiliare; 3-quater) nel caso di nuova installazione, sostituzione o miglioramento dei sistemi tecnici per l'edilizia, i requisiti minimi comprendono il rendimento energetico globale, assicurano la corretta installazione e il corretto dimensionamento e prevedono inoltre adeguati sistemi di regolazione e controllo, eventualmente differenziandoli per i casi di installazione in edifici nuovi o esistenti; 3-quinquies) per i nuovi edifici e gli edifici sottoposti a ristrutturazioni importanti, i requisiti rispettano i parametri del benessere termo-igrometrico degli ambienti interni, della sicurezza in caso di incendi e dei rischi connessi all'attività sismica; 3-sexies) ove tecnicamente ed economicamente fattibile, entro il 1° gennaio 2025 gli edifici non residenziali, dotati di impianti termici con potenza nominale superiore a 290	economicamente fattibile, sono dotati di dispositivi autoregolanti che controllino separatamente la temperatura in ogni vano o, ove giustificabile, in una determinata zona riscaldata o raffrescata dell'unità immobiliare. Si propone l'accoglimento della proposta E22: Come può la specifica di prestazioni energetiche minime essere garanzia anche di una corretta installazione? Si propone di riformulare: 3-quater) nel caso di nuova installazione, sostituzione o miglioramento dei sistemi tecnici per l'edilizia, i requisiti minimi comprendono il rendimento energetico globale, ~~assicurano la corretta installazione~~ e il corretto dimensionamento e prevedono inoltre adeguati sistemi di regolazione e controllo, eventualmente differenziandoli per i casi di installazione in edifici nuovi o esistenti; Si propone di non dare seguito alla proposta poiché non in linea con il testo della direttiva, ma si valuta riformulazione per maggiore chiarezza OSSERVAZIONE 1: Si chiedono delucidazioni e indicazioni come avviene la verifica costi – benefici dell'intervento descritto al presente articolo.	

kW, sono dotati di sistemi di automazione e controllo di cui all'articolo 14, paragrafo 4, e all'articolo 15, paragrafo 4, della direttiva 2010/31/UE, e successive modificazioni;"; b) il comma 1-bis è sostituito dai seguenti: "1-bis) Con uno o più decreti del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e, per i profili di competenza, con il Ministro della salute e con il Ministro della difesa, acquisita l'intesa con la Conferenza unificata, sono definiti, tenendo conto delle valutazioni tecniche ed economiche di convenienza fondate sull'analisi costi-benefici del ciclo di vita economico degli edifici e sulle stime di utilizzo delle infrastrutture di ricarica, al fine di ottimizzare il rapporto tra costi e benefici per la collettività, le modalità per l'integrazione delle tecnologie per la ricarica dei veicoli elettrici negli edifici, sulla base dei criteri seguenti: 1) negli edifici non residenziali di nuova costruzione e negli edifici non residenziali sottoposti a	Tali circostanze devono essere documentate da una relazione tecnico-economica di un tecnico qualificato/una tecnica qualificata? Inoltre, sarebbe utile verificare l'opportunità di richiedere una verifica costo- benefici secondo la EN 15459 . Si propone di non dare seguito alla proposta qui, ma potrebbe essere inserita opportuna specifica nel DM attuativo previsto **E23:** Refuso: "1-bis) Con uno o più decreti del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e, per i profili di competenza, con il Ministro della salute e con il Ministro della difesa, acquisita l'intesa con la Conferenza unificata, sono **definite**, tenendo conto delle valutazioni tecniche ed economiche di convenienza fondate sull'analisi costi-benefici del ciclo di vita economico degli edifici e sulle stime di utilizzo delle infrastrutture di ricarica, al fine di ottimizzare il rapporto tra costi e benefici per la collettività, le modalità per l'integrazione delle tecnologie per la ricarica dei veicoli elettrici negli edifici, sulla base dei criteri seguenti: Si propone l'accoglimento della proposta	

ristrutturazioni importanti, dotati di più di dieci posti auto, sono installati: a) almeno un punto di ricarica ai sensi del decreto legislativo 16 dicembre 2016, n. 257, di recepimento della direttiva 2014/94/UE; b) infrastrutture di canalizzazione, vale a dire condotti per cavi elettrici, per almeno un posto auto ogni cinque, al fine di consentire anche in una fase successiva di installare ulteriori punti di ricarica per veicoli elettrici; 2) l'obbligo di cui al numero 1) si applica qualora: a) il parcheggio sia situato all'interno dell'edificio e, nel caso di ristrutturazioni importanti, le misure di ristrutturazione riguardino il parcheggio o le infrastrutture elettriche dell'edificio; o b) il parcheggio sia adiacente all'edificio e, nel caso di ristrutturazioni importanti, le misure di ristrutturazione	E24: Riformulazione b)infrastrutture di canalizzazione, vale a dire condotti **multicavo** ~~per cavi elettrici~~, per almeno un posto auto ogni cinque, al fine di consentire anche in una fase successiva di installare ulteriori punti di ricarica per veicoli elettrici; Si propone l'accoglimento della proposta E25: *Il punto 5 già riguarda gli edifici sottoposti a ristrutturazioni importanti, non è necessario specificarlo alle lettere a) e b)* *Si chiede di riformulare:* a) il parcheggio è situato all'interno dell'edificio e~~, nel caso di ristrutturazioni importanti~~, le misure di ristrutturazione comprendono il parcheggio o le infrastrutture elettriche dell'edificio; o b) il parcheggio è adiacente all'edificio e, ~~nel caso di ristrutturazioni importanti,~~ le misure di ristrutturazione comprendono il parcheggio o le	

riguardino il parcheggio o le infrastrutture elettriche del parcheggio; 3) il decreto di cui al presente comma definisce le caratteristiche tecniche dei punti di ricarica di potenza standard o elevata e delle infrastrutture di canalizzazione di cui al numero 1), tenendo conto del rapporto tra costi e benefici per il destinatario dell'obbligo; 4) il decreto di cui al presente comma definisce le modalità con cui entro il 1° gennaio 2025, negli edifici non residenziali dotati di più di venti posti auto, è installato almeno un punto di ricarica con le caratteristiche di cui al numero 3), tenendo conto del rapporto tra costi e benefici per il destinatario dell'obbligo; 5) negli edifici residenziali di nuova costruzione e negli edifici residenziali sottoposti a ristrutturazioni importanti, dotati di più di dieci posti auto, sono installate, in ogni posto auto, infrastrutture di canalizzazione, vale a dire condotti per cavi elettrici, al fine di consentire anche in una fase successiva	infrastrutture elettriche del parcheggio; Si propone di non dare seguito alla proposta poiché non in linea con il testo della direttiva E26: Si propone eliminazione in quanto già previsto dal d.lgs. DAFI;. Si propone di non dare seguito alla proposta poiché	

di installare punti di ricarica per veicoli elettrici ai sensi del decreto legislativo 16 dicembre 2016, n. 257, di recepimento della direttiva 2014/94/UE; 6) l'obbligo di cui al numero 5) si applica qualora: a) il parcheggio è situato all'interno dell'edificio e, nel caso di ristrutturazioni importanti, le misure di ristrutturazione comprendono il parcheggio o le infrastrutture elettriche dell'edificio; o b) il parcheggio è adiacente all'edificio e, nel caso di ristrutturazioni importanti, le misure di ristrutturazione comprendono il parcheggio o le infrastrutture elettriche del parcheggio; 7) il decreto di cui al presente comma definisce le caratteristiche tecniche delle infrastrutture di canalizzazione di cui al numero 5), tenendo conto del rapporto tra costi e benefici per il destinatario dell'obbligo;	quanto previsto dal dlgs DAFI non è analogo	

8) le disposizioni di cui ai numeri da 1) a 7) non si applicano nel caso in cui: a) l'obbligo insista su edifici di proprietà di piccole e medie imprese, quali definite al titolo I dell'allegato della raccomandazione 2003/361/CE della Commissione europea, e da esse occupati; b) con riguardo esclusivo ai numeri 1) e 5), siano state presentate domande di permesso a costruire o domande equivalenti entro il 10 marzo 2021; c) le infrastrutture di canalizzazione necessarie si basino su microsistemi isolati e ciò comporti problemi sostanziali per il funzionamento del sistema locale di energia e comprometta la stabilità della rete locale; d) il costo delle installazioni di ricarica e di canalizzazione superi il 7% del costo totale della ristrutturazione importante dell'edificio; e) l'obbligo insista su edifici pubblici che già rispettino	E27: *Al punto 8, è inopportuno parlare di "edifici di proprietà delle piccole e medie imprese" mentre sarebbe meglio indicare "edifici in cui svolgono la propria attività PMI"; inoltre, l'esclusione dall'obbligo di installare dispositivi per la ricarica elettrica non pare motivato, dal momento che una PMI può avere fino a 250 dipendenti. Meglio limitarsi ad escludere le microimprese, dal momento che queste hanno al massimo 10 dipendenti* a) l'obbligo insista su edifici **in cui svolgono la propria attività** ~~di proprietà di piccole e medie~~ **micro** imprese, quali definite al titolo I dell'allegato della raccomandazione 2003/361/CE della Commissione europea, e da esse occupati; b) con riguardo esclusivo ai numeri 1) e 5), siano state presentate domande di permesso a costruire o domande equivalenti entro il ~~10 marzo 2021~~ **31 agosto 2020;** Si propone di non dare seguito alla proposta poiché non in linea con il testo della direttiva	

requisiti comparabili conformemente alle disposizioni di cui al decreto legislativo 16 dicembre 2016, n. 257, di recepimento della direttiva 2014/94/UE. 1-ter) Al fine di garantire che la diffusione dei punti di ricarica sia proporzionata e appropriata, il decreto di cui al comma 1-bis), tiene conto delle condizioni nazionali, regionali e locali delle infrastrutture di ricarica, delle eventuali esigenze e circostanze differenti della domanda in funzione della zona, della tipologia di edificio, della copertura dei trasporti pubblici e di altri criteri pertinenti. Lo stesso decreto definisce le modalità con cui sono raccolti i dati relativi ai punti di ricarica installati, con particolare riferimento a quelli accessibili al pubblico, al fine di favorirne e promuoverne l'utilizzo da parte della collettività e individua misure volte a favorire la semplificazione dell'installazione di punti di ricarica negli edifici residenziali e non residenziali nuovi ed esistenti e il superamento di eventuali ostacoli	E28: *È un criterio poco oggettivo, dal momento che il costo per la ristrutturazione dipende anche dalla qualità dei materiali e dalla loro valenza estetica.* Si chiede eliminazione oppure in alternativa la codifica di un criterio più oggettivo. L'eliminazione non è in linea con il testo della direttiva	

normativi, anche relativi a procedure di autorizzazione e di approvazione. 1-quater. Con decreto del Presidente della Repubblica, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, acquisita l'intesa della Conferenza unificata, sono aggiornati, in relazione all'articolo 17 della direttiva 2010/31/UE, e successive modificazioni, i requisiti professionali e i criteri di accreditamento per assicurare la qualificazione e l'indipendenza degli esperti e degli organismi a cui affidare l'attestazione della prestazione energetica degli edifici. 1-quinquies. Con decreto del Presidente della Repubblica, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, acquisita l'intesa della Conferenza unificata, sono armonizzate nonché aggiornate, anche ai sensi di quanto previsto dagli articoli 14 e 15 della direttiva 2010/31/UE, come modificati dall'articolo 1 della direttiva (UE) 2018/844, le modalità di esercizio, conduzione, controllo, manutenzione, accertamento e ispezione degli impianti termici degli edifici, nonché le disposizioni in materia di requisiti,		

soggetti responsabili e criteri di accreditamento per assicurare la qualificazione e l'indipendenza degli esperti e degli organismi cui affidare i compiti di ispezione degli impianti stessi. Il decreto di cui al presente comma tiene conto dei seguenti criteri e contenuti: 1) le disposizioni introdotte tengono conto della necessità di ottimizzare il rapporto tra costi e benefici per la collettività; 2) le disposizioni introdotte tengono conto della necessità di semplificare l'attività di ispezione degli impianti termici di piccola taglia, anche ai fini di identificare la soglia di potenza, comunque non superiore a 70 kW, al di sotto della quale non è prevista attività ispettiva ai fini del controllo dell'efficienza energetica, la soglia di potenza al di sotto della quale è sufficiente l'accertamento del rapporto di controllo di efficienza energetica inviato dal manutentore o terzo responsabile, nonché la soglia di potenza al di sopra della quale è obbligatoria l'ispezione periodica delle parti accessibili dell'impianto;	E29: Si propone di riformulare come segue: 2) le disposizioni introdotte tengono conto, **fatto salvo quanto previsto al punto successivo,** della necessità di semplificare l'attività di ispezione degli impianti termici di piccola taglia, anche ai fini di identificare la soglia di potenza, comunque non superiore a 70 kW, al di sotto della quale non è prevista attività ispettiva ai fini del controllo dell'efficienza energetica, la soglia di potenza al di sotto della quale è sufficiente l'accertamento del rapporto di controllo di efficienza energetica inviato dal manutentore o terzo responsabile, nonché la soglia di potenza al di sopra della quale è obbligatoria l'ispezione periodica ~~delle parti accessibili~~ dell'impianto; la lettera g) del comma 1 dell'articolo 283 del Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 Norme in materia ambientale è riformulata come segue: **valore di soglia: potenza termica nominale dell'impianto pari a 0.070MW;** Si propone di non dare seguito alla proposta poiché non	

3) le disposizioni introdotte sono differenziate, se del caso, in base alla tipologia di vettore energetico utilizzato per l'alimentazione dell'impianto termico; 4) sono individuati i casi in cui, in sede di ispezione, è obbligatorio il controllo dell'impianto termico in condizioni di normale funzionamento; 5) sono definite le modalità per l'afflusso delle informazioni sul controllo, sulla manutenzione, sull'accertamento e sull'ispezione degli impianti termici degli edifici nel catasto degli attestati di prestazione energetica di cui all'articolo 6, comma 12, lettera d)."; c) il comma 2 è sostituito dal seguente: "2. Al fine di adeguare la metodologia di calcolo di cui al comma 1, lettera a), alle norme tecniche di cui all'allegato I, paragrafo 1, della direttiva 2010/31/UE, e successive modificazioni, l'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile	in linea con il testo della direttiva **E30:** riformulazione 3) le disposizioni introdotte sono differenziate~~, se del caso,~~ in base alla tipologia di vettore energetico utilizzato per l'alimentazione dell'impianto termico, **fornendo indicazioni puntuali per quanto riguarda gli impianti alimentati da biomassa;** 4) sono individuati i casi in cui, in sede di ispezione, **è obbligatorio consentire l'accesso all'impianto termico per controllarne le caratteristiche e le** ~~il controllo dell'impianto termico in~~ condizioni di normale funzionamento, **anche attraverso i residui del prodotto della combustione.** Si propone l'accoglimento della proposta, mantenendo però "se del caso" **E31:** 5) sono definite le modalità per ~~l'afflusso~~ **l'integrazione** delle informazioni sul controllo, sulla manutenzione, sull'accertamento e sull'ispezione degli impianti termici degli edifici ~~nel~~ **con quelle presenti nel** catasto degli attestati di prestazione energetica di cui all'articolo 6, comma 12, lettera d)."; *(le amministrazioni hanno un catasto impianti che dovranno integrare nel "sistema APE" ma non smantellare)* Si propone l'accoglimento della proposta	

(ENEA), in collaborazione con il Comitato Termotecnico italiano (CTI), predispone e sottopone al Ministero dello sviluppo economico uno studio che evidenzi l'impatto energetico, economico e amministrativo conseguente al suddetto adeguamento.".		
Art. 7 *(Modifiche all'articolo 4-ter del decreto legislativo n. 192 del 2005. Strumenti finanziari e superamento delle barriere di mercato)* 1. All'articolo 4-ter del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, sono apportate le seguenti modificazioni: a) dopo il comma 1, sono aggiunti i seguenti: "1-bis. Gli incentivi di cui al comma 1, qualora siano volti a migliorare l'efficienza energetica in occasione	E32: 1-bis. Gli incentivi di cui al comma 1, nella misura in cui abbiano la finalità di ~~qualora siano volti a~~ migliorare l'efficienza energetica in occasione della ristrutturazione degli edifici, sono commisurati ai risparmi energetici perseguiti o conseguiti e all'impatto ambientale correlato agli impianti installati e ai materiali utilizzati, in modo da favorire il contenimento delle emissioni inquinanti e lo sviluppo dell'economia circolare. Gli strumenti di incentivazione dovranno altresì perseguire la sinergia tra	

della ristrutturazione degli edifici, sono commisurati ai risparmi energetici perseguiti o conseguiti. Il monitoraggio dei risparmi energetici perseguiti o conseguiti, è effettuato dalla medesima autorità che concede l'incentivo, tenendo conto di almeno uno dei seguenti criteri: 1) la prestazione energetica dell'apparecchiatura o del materiale utilizzato per la ristrutturazione; 2) i valori standard per il calcolo dei risparmi energetici negli edifici; 3) il confronto degli attestati di prestazione energetica rilasciati prima e dopo la ristrutturazione; 4) una diagnosi energetica; 5) un altro metodo pertinente, trasparente e proporzionato che indichi il miglioramento della prestazione energetica. 1-ter. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico sono stabiliti i requisiti degli operatori che provvedono all'installazione degli elementi edilizi e dei sistemi tecnici per l'edilizia, tenendo conto della	**differenti fonti di finanziamento, con particolare riferimento ai fondi nazionali ed ai fondi strutturali europei.** Il monitoraggio dei risparmi energetici perseguiti o conseguiti, è effettuato dalla medesima autorità che concede l'incentivo, tenendo conto di almeno uno dei seguenti criteri: Si propone l'accoglimento della proposta, salvo la parte evidenziata di cui si propone il non accoglimento 1) la prestazione energetica ed **emissiva** dell'apparecchiatura o del materiale utilizzato per la ristrutturazione; Il tema non rientra nella direttiva **OSSERVAZIONE 2:** verificare la sovrapposizione con DM 37/2008 **E33:** 1-ter. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, **d'intesa con la Conferenza stato regioni**, sono stabiliti i requisiti *(la formazione professionale è materia regionale)* Si propone l'accoglimento della proposta *OSSERVAZIONE 3:* *Una possibile introduzione della richiesta di una certificazione del personale secondo la norma EN 17024 per tali attività è eccessiva. Questo si è visto per la qualifica dei posatori di serramenti.* *Invece un sistema di requisiti già utilizzato per gli installatori FER è più utile, se:*	

necessità di garantire l'adeguata competenza degli operatori che provvedono all'installazione degli elementi edilizi e dei sistemi tecnici per l'edilizia, considerando tra l'altro il livello di formazione professionale, conseguito anche attraverso corsi specialistici e certificazioni. Decorsi centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del predetto decreto, gli incentivi di cui al comma 1 sono concessi a condizione che i predetti sistemi siano installati da un operatore in possesso dei requisiti prescritti."; b) al comma 3, le parole: ", sulla base del modello contrattuale previsto all'articolo 7, comma 12, del decreto del Ministro dello sviluppo economico 28 dicembre 2012, recante disposizioni in materia di incentivazione della produzione di energia termica da fonti rinnovabili ed interventi di efficienza energetica di piccole dimensioni, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 1 del 2 gennaio 2013" sono soppresse; c) dopo il comma 4, è inserito il seguente: "4-bis. Al fine di sostenere la mobilitazione degli investimenti per la riqualificazione energetica necessaria a conseguire gli obiettivi indicativi di cui	*1) il programma di formazione tiene conto del livello formativo territoriale degli operatori che varia notevolmente.* *2) la formazione è duale, per cui che sia teorica, ma anche pratica , perché la qualità si fa in cantiere.* *Se gli incentivi vengono legati all'esecuzione dei lavori da parte di un operatore "qualificato", tramite una partecipazione di un corso teorico, si teme che questa misura sarà un adempimento meramente burocratico e che risulta un incentivo soprattutto per chi eroga i corsi di formazione.* In corso di approfondimento, tema molto rilevante	

all'articolo 3-bis, e sfruttando le potenzialità del Portale Nazionale di cui all'articolo 4-quater, l'ENEA e il Gestore Servizi Energetici S.p.a. (GSE) predispongono congiuntamente, e trasmettono al Ministero dello sviluppo economico, ognuno avvalendosi delle proprie competenze, un rapporto contenente proposte finalizzate a: 1) aggregare i progetti, anche mediante la promozione di piattaforme, gruppi di investimento e consorzi di piccole e medie imprese, per consentire l'accesso degli investitori, nonché lo sviluppo di soluzioni standard differenziate in base al tipo di potenziali clienti; 2) ridurre il rischio percepito dagli investitori privati, nelle operazioni di finanziamento degli interventi di efficienza energetica negli edifici; 3) ottimizzare l'utilizzo degli strumenti pubblici di promozione degli interventi di efficienza energetica negli edifici, con l'obiettivo di stimolare investimenti privati supplementari o superare le inefficienze del mercato; 4) orientare gli investimenti privati verso la riqualificazione energetica del		

parco immobiliare pubblico, anche attraverso lo sviluppo del mercato dei servizi energetici e la diffusione dell'adozione di contratti EPC; 5) fornire strumenti e servizi di consulenza accessibili e trasparenti, come sportelli unici a supporto dei consumatori, denominati "one-stop-shop", in materia di ristrutturazioni edilizie e di strumenti finanziari per l'efficienza energetica negli edifici.".	**E34:** si chiede di aggiungere il comma 4-ter così formulato: "4-ter. Il MISE, con apposito decreto, detta disposizioni attuative del rapporto trasmesso da ENEA e GSE". Si propone l'accoglimento della proposta con riformulazione che preveda la trasmissione delle informazioni anche alle regioni	
Art. 8 *(Introduzione dell'articolo 4-quater del decreto legislativo n. 192 del 2005. Portale Nazionale sulla prestazione energetica degli edifici)* 1. Dopo l'articolo 4-ter del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, è inserito il seguente: "Articolo 4-quater (Portale Nazionale sulla prestazione energetica degli edifici) 1. È istituito, presso ENEA, il Portale Nazionale sulla prestazione energetica degli edifici, con lo scopo di fornire ai cittadini, alle imprese e alla pubblica amministrazione informazioni sulla prestazione energetica degli edifici, sulle migliori pratiche per le riqualificazioni energetiche efficaci in		

termini di costi, sugli strumenti di promozione esistenti per migliorare la prestazione energetica degli edifici, ivi compresa la sostituzione delle caldaie a combustibile fossile con alternative più sostenibili, e sugli attestati di prestazione energetica. 2. Per lo svolgimento delle attività di cui al comma 1, secondo le modalità previste dal decreto di cui al comma 4, ENEA istituisce uno sportello unico finalizzato a fornire assistenza ed ogni informazione utile: a) ai cittadini e alle imprese relativamente: alla mappatura energetica degli edifici, alla conformità alla normativa di settore, alla valutazione del potenziale di efficientamento e alla selezione delle priorità di intervento, ivi compresi i piani di riqualificazione per fasi successive, alla selezione degli strumenti di promozione più adeguati allo scopo, alla formazione delle competenze professionali; b) alla pubblica amministrazione relativamente: alla mappatura energetica degli edifici, alla conformità alla normativa di settore, alla valutazione del potenziale di efficientamento e alla selezione delle		

priorità di intervento, ivi compresi i piani di riqualificazione per fasi successive, alla selezione degli strumenti di promozione più adeguati allo scopo, anche tramite l'utilizzo dei contratti EPC, alla formazione delle competenze tecniche.		
3. Le attività di cui al comma 1 sono fornite a seguito dell'acquisizione e dell'elaborazione, da parte del Portale, delle informazioni di cui al comma 4 relative alla consistenza del parco immobiliare nazionale, alla sua prestazione energetica e ai suoi consumi energetici, nonché agli interventi già eseguiti di riqualificazione energetica degli edifici.	**E35:** Si chiede di inserire il punto 3 bis così formulato: *"ENEA rende disponibili i dati presenti sul Portale alle Regioni e Province autonome per finalità di monitoraggio, promozione dell'efficienza energetica, di pianificazione e programmazione energetica".* Si propone l'accoglimento della proposta con riformulazione che integri la disposizione nel testo già proposto (ad es. comma 7)	
4. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, il Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e il Ministro dell'economia e delle finanze, individua, con apposito decreto, le	**E36:** Riformulazione: 4. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, il Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e il Ministro dell'economia e delle finanze, **sentita la Conferenza Unificata,** individua, con apposito decreto, le modalità di funzionamento del portale di cui al comma 1, sia in	

modalità di funzionamento del portale di cui al comma 1, sia in termini di erogazione del servizio che di gestione dei flussi informativi, oltre alle opportune forme di collaborazione e raccordo tra le amministrazioni interessate, per assicurare un celere e compiuto afflusso per via telematica dei dati presenti: a) nel catasto degli attestati di prestazione energetica di cui all'articolo 6, comma 12, lettera d), ivi comprese le informazioni sugli impianti termici; b) nella banca dati di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 2 maggio 2018, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 14 maggio 2018, n. 110, recante "Modalità di gestione dei flussi informativi alla banca dati istituita presso il Gestore Servizi Energetici GSE S.p.a. relativa agli incentivi nei settori dell'efficienza energetica e della produzione di energia da fonti rinnovabili"; c) nel database "Progetto Patrimonio della PA", ai sensi dell'articolo 2, comma 222, della legge 23 dicembre 2009, n. 191; d) nel Sistema informativo sulle	termini di erogazione del servizio che di gestione dei flussi informativi, oltre alle opportune forme di collaborazione e raccordo tra le amministrazioni interessate **per le quali risulti prioritario il ricorso a dati organizzati dei catasti regionali, laddove esistenti, che alimentino il portale nazionale mediante meccanismi di interoperabilità tra i sistemi**, al fine di ~~per~~ assicurare un celere e compiuto afflusso per via telematica dei dati presenti: […] (è necessario un raccordo con Regioni e Autonomie Locali in merito al portale e i sui flussi informativi) Si propone l'accoglimento della proposta OSSERVAZIONE 4: Si chiedono delucidazioni sulle modalità interrogazione del SIOPE.	

operazioni degli enti pubblici (SIOPE), relativi alle sole informazioni di spesa per i consumi energetici, di cui all'articolo 28 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e all'articolo 14, commi da 6 a 11, della legge 31 dicembre 2009, n. 196; e) nel Sistema informatico integrato di cui al decreto-legge 8 luglio 2010, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 agosto 2010, n. 129. 5. Il portale di cui al comma 1 è alimentato da ogni altra informazione relativa alla consistenza del parco immobiliare, ai consumi energetici e agli interventi di riqualificazione energetica degli edifici pubblici, già in possesso della pubblica amministrazione, nonché dai dati relativi all'adozione di contratti EPC per gli edifici della pubblica amministrazione stessa, ove disponibili, dei quali tiene apposito registro. 6. Il portale di cui al comma 1 fornisce supporto e ogni informazione utile al Ministero dello sviluppo economico e al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, necessari ad assicurare il monitoraggio del raggiungimento degli obiettivi	Il procedimento verrà definito nel dettaglio nella fase attuativa	

nazionali in materia di efficienza energetica e integrazione delle energie rinnovabili negli edifici, per l'elaborazione delle strategie e dei programmi di promozione in materia di efficienza energetica negli edifici, nonché per le attività di cui all'articolo 10, comma 2. 7. Il portale di cui al comma 1 fornisce, per finalità statistiche e di studio, anche in forma aggregata e nel rispetto della normativa in materia di trattamento dei dati personali, i dati e le elaborazioni realizzate secondo le modalità definite con il decreto di cui al comma 4. Inoltre, rende disponibili anche ai singoli proprietari degli immobili i dati del sistema informativo di cui all'articolo 6, comma 12, lettera d), confluiti nel portale.". 2. All'attuazione del presente articolo si provvede, nel limite di un milione di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2023, mediante riduzione del fondo per il recepimento della normativa europea previsto dall'articolo 41-bis della legge 24 dicembre 2012, n. 234. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.		

Art. 9 *(Modifiche all'articolo 6 del decreto legislativo n. 192 del 2005. Attestato di prestazione energetica, rilascio e affissione)* 1. All'articolo 6 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, sono apportate le seguenti modificazioni: a) il comma 3 è sostituito dal seguente: "3. Nei contratti di compravendita immobiliare, negli atti di trasferimento di immobili a titolo oneroso e nei nuovi contratti di locazione di edifici o di singole unità immobiliari soggetti a registrazione è inserita apposita clausola con la quale l'acquirente o il conduttore dichiarano di aver ricevuto le informazioni e la documentazione, comprensiva dell'attestato, in ordine alla attestazione della prestazione energetica degli edifici; copia dell'attestato di prestazione energetica deve essere altresì allegata al contratto, tranne che nei casi di locazione di singole unità immobiliari. In caso di omessa dichiarazione o allegazione, se dovuta, le parti sono soggette al pagamento, in solido e in parti uguali, della sanzione amministrativa pecuniaria da euro 3.000 a euro 18.000; la sanzione è da euro 1.000 a euro 4.000 per i contratti di locazione di singole unità immobiliari e,	**E37: si chiede eliminazione della lettera a)** Non si condivide in merito alle sanzioni: la competenza sanzionatoria è in capo all'amministrazione che la accerta, quindi non può essere spostata dall'Agenzia delle Entrate–Stato alle Autorità competenti per i controlli A.P.E. Non si concorda con lo spostamento della competenza sanzionatoria: l'illecito amministrativo non riguarda esistenza o correttezza dell'APE ma il rispetto di forme contrattuali. E' quindi competenza correttamente e opportunamente allocata a livello statale. In fase di riunione tecnica le regioni hanno proposto di attribuire il compito sanzionatorio all'Agenzia delle entrate, che esegue le verifiche sulla registrazione dei contratti. Proposta in corso di valutazione.	

se la durata della locazione non eccede i tre anni, essa è ridotta alla metà. Il pagamento della sanzione amministrativa non esenta comunque dall'obbligo di presentare alla regione o provincia autonoma competente la dichiarazione o la copia dell'attestato di prestazione energetica entro quarantacinque giorni. L'Agenzia delle entrate, sulla base di apposite intese nell'ambito della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, individua, nel quadro delle informazioni disponibili acquisite con la registrazione nel sistema informativo dei contratti di cui al presente comma, quelle rilevanti ai fini del procedimento sanzionatorio di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689, e le trasmette, in via telematica, alla regione o provincia autonoma competente per l'accertamento e la contestazione della violazione."; b) al comma 5, dopo le parole "previste dai regolamenti di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 74, e al decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 75", sono inserite le seguenti: "e dalle disposizioni del decreto di cui	E38: refuso: al comma 5, dopo le parole "previste dai regolamenti di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 74, e al decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 75", sono inserite le seguenti: "e dalle disposizioni del decreto di cui all'articolo 4, comma ~~1-bis~~ 1-ter";	

all'articolo 4, comma 1-bis"; c) dopo il comma 10, è aggiunto il seguente: "10-bis. Quando un sistema tecnico per l'edilizia è installato, sostituito o migliorato, è analizzata la prestazione energetica globale della parte modificata e, se del caso, dell'intero sistema modificato. I risultati sono documentati e trasmessi al proprietario dell'edificio, in modo che rimangano disponibili e possano essere utilizzati per la verifica di conformità ai requisiti minimi di cui al presente comma e per il rilascio degli attestati di prestazione energetica. In tali casi, ove ricorra quanto previsto al comma 5, è rilasciato un nuovo attestato di prestazione energetica."; d) dopo il comma 12, è aggiunto il seguente: "12-bis. Il sistema informativo di cui al comma 12, lettera d), consente la raccolta dei dati relativi al consumo di energia degli edifici pubblici e privati, misurato o calcolato, per i quali è stato rilasciato un attestato di prestazione energetica in conformità del presente articolo.".	Si propone l'accoglimento della proposta **E39:** 10-bis. Quando un sistema tecnico per l'edilizia è installato, sostituito o migliorato, è analizzata la prestazione energetica globale della parte modificata e, se del caso, dell'intero sistema modificato. I risultati sono documentati e trasmessi al proprietario dell'edificio, in modo che rimangano disponibili e possano essere utilizzati per la verifica di conformità ai requisiti minimi di cui al presente ~~comma~~ decreto e per il rilascio degli attestati di prestazione energetica. In tali casi, ove ricorra quanto previsto al comma 5, è rilasciato un nuovo attestato di prestazione energetica. Si propone l'accoglimento della proposta OSSERVAZIONE 5: si chiede di chiarire meglio il concetto della verifica che appare non chiaro; inoltre si chiede chi la effettua e la sua terzietà come pure chi deve pagare. Chiarito in riunione tecnica che la verifica è a carico dei Comuni che ricevono le relazioni di cui all'articolo 8, comma 1 del dlgs 192/2005 E40: si chiede di aggiungere una lettera dbis)	

	dbis) dopo il punto 8) del comma 12, lettera b è aggiunto il seguente: 9) la data del sopralluogo obbligatorio ed il relativo verbale sottoscritto dal proprietario d dell'immobile o un suo delegato; Si propone l'accoglimento della proposta	
Art. 10 *(Modifiche all'articolo 7 del decreto legislativo n. 192 del 2005. Esercizio e manutenzione degli impianti termici per la climatizzazione invernale e estiva)* 1. All'articolo 7 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, sono apportate le seguenti modificazioni a) alla rubrica, dopo la parola "Esercizio" sono inserite le seguenti: ", conduzione,	E41: si propone di aggiungere una lettera in testa: a) sostituire il comma 1 DEL DLGS 192/2005 con il seguente: 1. Tutti gli impianti termici per la climatizzazione o produzione di acqua calda sanitaria devono essere muniti del "libretto di impianto termico" dove sono riportate le informazioni tecniche dell'impianto, i controlli effettuati e le modifiche apportate nel tempo al modello di tale documento approvato con il provvedimento di cui all'articolo 4, comma 1-quinquies; *(di conseguenza occorre slittare i numeri delle lettere)* Si propone di non dare seguito alla proposta poiché non	

controllo, ispezione", e dopo la parola "estiva" sono aggiunte le seguenti: "**,** e per la preparazione dell'acqua calda sanitaria"; b) dopo il comma 2, è aggiunto il seguente: "2-bis. Ai fini dell'esercizio, conduzione, controllo, manutenzione, accertamento e ispezione degli impianti termici degli edifici, nonché in materia di requisiti professionali e di criteri di accreditamento per assicurare la qualificazione e l'indipendenza degli esperti e degli organismi cui affidare i compiti di ispezione degli impianti stessi, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 4, commi 1-quater e 1-quinquies.".	rispetta il criterio di delega	
Art. 11 *(Modifiche all'articolo 8 del decreto legislativo n. 192 del 2005. Relazione tecnica, accertamenti e ispezioni)* 1. All'articolo 8 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1, primo periodo, le parole "concessione edilizia" sono sostituite dalle seguenti: "acquisizione del titolo abilitativo"; il quarto periodo è abrogato;		

b) al comma 1-bis, dopo le parole "nell'ambito della relazione di cui al comma 1 è prevista una valutazione" sono inserite le seguenti: ", da effettuarsi precedentemente all'avvio dei lavori,".	**E42:** Non si condivide la proposta e si suggerisce di sostituire con "Ai fini dell'ottenimento del titolo abilitativo". Si propone l'accoglimento della proposta	
Art. 12 *(Modifiche all'articolo 9 del decreto legislativo n. 192 del 2005. Funzioni delle regioni e degli enti locali)* 1. All'articolo 9 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 2, le parole "dai decreti di cui all'articolo 4, comma 1" sono sostituite dalle seguenti: "dal presente decreto e dai relativi decreti attuativi"; b) al comma 3: 1) all'alinea, le parole "di climatizzazione" sono sostituite dalla seguente: "termici"; 2) alla lettera c), le parole "di cui all'articolo 4, comma 1-bis" sono sostituite dalle seguenti: "di cui all'articolo 6, comma 12, come modificato secondo le modalità individuate ai sensi dell'articolo 4,		

comma 1-quinquies, n. 5)"; c) al comma 3-bis: 1) alla lettera c), le parole "certificazione energetica" sono sostituite dalle seguenti: "attestazione della prestazione energetica degli edifici"; 2) alla lettera f), le parole ", o in occasione delle attività ispettive di cui all'allegato L, comma 16" sono soppresse; d) al comma 5-quinquies: 1) all'alinea, dopo le parole "dai regolamenti di cui ai decreti del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 74, e 16 aprile 2013, n. 75," sono inserite le seguenti: "e dai decreti di cui all'articolo 4,"; 2) alla lettera b), dopo le parole "e degli attestati emessi" sono inserite le seguenti: ", tenendo conto dei criteri di cui all'allegato II della direttiva 2010/31/UE e successive modificazioni;" 3) dopo la lettera b), è aggiunta la seguente: "b-bis) avviare programmi di verifica del rispetto dei requisiti definiti con i provvedimenti di cui all'articolo 4, i	E43: Riformulare: 3) alla lettera b), dopo le parole "e degli attestati emessi" sono inserite le seguenti: ", **mediante attività di accertamento documentale e ispezione in sito**, tenendo conto dei criteri di cui all'allegato II della direttiva 2010/31/UE e successive modificazioni;" Si propone l'accoglimento della proposta OSSERVAZIONE 6: Sopravvive ancora il comma che garantiva la durata decennale degli ACE emessi nel rispetto della 2002/91? Si	

cui risultati sono comunicati, a fini statistici, al Ministero dello sviluppo economico.”.	E44: *Si chiede lo stralcio della lettera b-bis o in subordine di specificare dettagliatamente di quali verifiche trattasi.* Si propone l’accoglimento della proposta E45: aggiungere la seguente lettera b-ter) le società di vendita e distribuzione dei diversi tipi di combustibile, a uso degli impianti termici, comunicano all'ente competente in materia di controlli sugli impianti termici l'ubicazione e la titolarità delle utenze, POD, e PDR da esse rifornite al 31 dicembre di ogni anno; Si propone di non dare seguito alla proposta, oneri informativi eccessivi, inoltre già previsto dall’articolo 9, comma 3 del dlgs 192/2005	
Art. 13 *(Modifiche all’articolo 10 del decreto legislativo n. 192 del 2005. Monitoraggio, analisi, valutazione e adeguamento della normativa energetica nazionale e regionale* 1. All’articolo 10 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, il comma 1 è sostituito dal seguente: “1. Il Ministero dello sviluppo economico promuove forme di monitoraggio in collaborazione con le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, per quanto di rispettiva competenza ed anche avvalendosi di accordi con enti tecnico-scientifici e agenzie, pubblici e privati, nonché del portale di cui		

all'articolo 4-quater, al fine di rilevare il grado di attuazione del presente decreto, valutando i risultati conseguiti e proponendo eventuali interventi di adeguamento normativo.".		
Art. 14 *(Modifiche all'articolo 17 del decreto legislativo n. 192 del 2005. Clausola di cedevolezza)* 1. All'articolo 17 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, comma 1, dopo le parole "direttiva 2010/31/UE" sono inserite le seguenti: ", come modificata dalla direttiva 2018/844/UE,".		

Capo II Modifiche agli allegati al decreto legislativo 19 agosto 2005 n. 192 Art. 15 *(Modifiche all'allegato A)*	E46: Aggiungere prima del comma 1 il seguente comma All'allegato A del decreto legislativo 19 agosto 2005, n.192, dopo il punto 1 sono aggiunti i seguenti: "2. ambiente climatizzato (ambiente a temperatura controllata): vano o spazio chiuso riscaldato o raffrescato a determinate temperature; 2-bis. ampliamento volumetrico di edificio esistente: ai fini della applicazione dei requisiti minimi di prestazione energetica di cui alla presente norma, la definizione si riferisce: i) ai nuovi volumi climatizzati (o a temperatura controllata) realizzati all'esterno ed in aderenza alla sagoma di un manufatto edilizio esistente; ii) ai volumi climatizzati derivanti dalla variazione della destinazione d'uso di locali esistenti e non climatizzati annessi all'unità immobiliare esistente." 2. All'allegato A del decreto legislativo 19 agosto 2005, n.192, dopo il punto 5 è aggiunto il seguente: "5-bis condominio: edificio con almeno due unità immobiliari, di proprietà in via esclusiva di soggetti che sono anche comproprietari dalle parti comuni;" 3. All'allegato A del decreto legislativo 19 agosto 2005, n.192, al punto 43 le parole "ed emissione" sono abrogate; Si propone di non dare seguito alla proposta poiché non in linea con il testo della direttiva	

1. All'allegato A, punto 47, del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, dopo la lettera d) è inserita la seguente: "e) sono ricompresi nei servizi energetici degli edifici anche i sistemi di ventilazione e i sistemi di automazione e controllo;"	E47: *Aggiungere anche i sistemi per il trasporto di persone:* "sono ricompresi nei servizi energetici degli edifici anche i sistemi di ventilazione, i sistemi di automazione e controllo ed i sistemi per il trasporto di persone" Si propone di non dare seguito alla proposta poiché non in linea con il testo della direttiva Osservazione 7: *Il testo della lettera e), così come scritto, non è molto in linea con quello delle precedenti lettere. Si propone di modificarlo, in analogia con le definizioni degli altri servizi energetici. Es: e) ventilazione meccanica controllata: ricambio d'aria automatizzato, dotato o meno di uno scambiatore per il recupero di calore (….).* E48: Aggiungere commi finale: 2. All'allegato A del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, dopo il punto 55 è aggiunto il seguente: 56. zona termica: parte dell'ambiente climatizzato mantenuto a temperatura uniforme attraverso lo stesso impianto di riscaldamento, raffrescamento e/o ventilazione.". 3. All'allegato A del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, il punto 33 è abrogato. 4. All'allegato A del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, al punto 48 dopo "generatore di calore" è aggiunto "o macchina frigorifera" e dopo "vecchio generatore" è aggiunto "o macchina frigorifera".	

	Si propone di non dare seguito alla proposta poiché non in linea con il testo della direttiva	

Capo III Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, recante Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia Art. 16 (Regolamenti edilizi comunali) 1. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto di cui all'articolo 4, comma 1-bis, del decreto legislativo del 19 agosto 2005 n. 192, i comuni adeguano il regolamento di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, prevedendo, con decorrenza dal medesimo termine, che ai fini del conseguimento del titolo abilitativo edilizio sia obbligatoriamente previsto, per gli edifici sia ad uso residenziale che ad uso diverso da quello residenziale, di nuova costruzione o sottoposti a interventi di ristrutturazione importante di cui al decreto del Ministero dello sviluppo economico 26 giugno 2015, e successive modificazioni, siano rispettati i requisiti di integrazione delle tecnologie per la ricarica dei veicoli elettrici negli edifici, definiti dal suddetto decreto di cui all'articolo 4, comma 1-bis, del citato decreto legislativo n. 192 del 2005. 2. L'articolo 4, comma 1-ter, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, è abrogato.	**OSSERVAZIONE 8:** Viste le finalità e per sgomberare il campo dalle interpretazioni di comodo e dall'uso delle FAQ sarebbe il caso di omologare in modo esplicito e chiaro la **RISTRUTTURAZIONE RILEVANTE** del dlgs 28/2011 con quella **IMPORTANTE** di primo livello del DM 26/6/2015. Si consideri che la RISTRUTTURAZIONE RILEVANTE (ristrutturazione integrale di tutti gli elementi dell'involucro (dall'attaco al suolo al tetto) in edifici con SU > 1000m2) è un caso rarissimo . L'obbligo di adeguare il regolamento edilizio alle disposizioni per favorire l'installazione di dispositivi per la ricarica elettrica dei veicoli era già stato introdotto, senza grande successo, con l'art. 17 quinquies della l. 134/2012. Tale disposizione è stata modificata con l'art. 15 del d.lgs. 257/2016, che ha spostato la scadenza al 31.12.2017. L'ennesimo rinvio, disposto con l'art. 16, non favorisce la concreta attuazione della norma. È più opportuno prevedere che, necessariamente, i nuovi titoli abilitativi dovranno, sotto la responsabilità del Comune, essere conformi a quanto previsto poco sopra, che modifica il comma 1 bis, punto 7, lett. b, del d.lgs. 192/2005 (in breve, a decorrere dalla data del 10 marzo 2021 o, come da ns. proposta, dal 31 agosto 2020).	

	INTERVENTO SU STRUTTURAZIONE RILEVANTE SUL DLGS 28/2011 Tema rilevante, in approfondimento. Sotto il profilo formale, non sembra previsto dalla delega	

	E49: Aggiungere Capo …. Modifiche al decreto legislativo 2 marzo 2011, n.28 Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE. Art.16-bis 1. Nella rubrica dell'art. 11 le parole "e negli edifici esistenti sottoposti a ristrutturazioni rilevanti" sono abrogate. 2. All'art.11 comma 1 le parole "ed i progetti di ristrutturazioni rilevanti degli edifici esistenti" sono abrogate. 3. All'art.12 comma 1 le parole "e di ristrutturazioni rilevanti degli edifici esistenti" sono abrogate. 4. Nella rubrica dell'Allegato 3 le parole "o gli edifici sottoposti a ristrutturazioni rilevanti" sono abrogate. 5. Al punto 1 dell'Allegato 3 le parole "o edificio sottoposti a ristrutturazione rilevanti" sono abrogate. 6. Al punto 3 dell'Allegato 3 le parole "o edificio sottoposti a ristrutturazione rilevanti" sono abrogate. *(La definizione "ristrutturazione rilevante" del Dlgs 28/2011 si sovrappone alla definizione di "Ristrutturazione importante di primo livello" e si riferisce a casi rari)* Si propone di non dare seguito alla proposta poiché non previsto dalla delega	

Capo IV Abrogazioni e disposizioni finali Art. 17 (Abrogazioni) 1. Sono abrogate le disposizioni del decreto legislativo 19 agosto 2005 n. 192, di seguito indicate: a) articolo 3, commi 1, 2 e 3-ter; b) articolo 4-ter, comma 2; c) articolo 6, comma 6-bis; d) articolo 9, commi 3-ter, 3-quater e 3-quinquies; e) articolo 10, comma 3; f) articolo 11; g) articolo 13, comma 3. 2. All'articolo 4 del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102, i commi 1, 2 e 3 sono abrogati.	E50: *a) articolo 3, commi 1, 2 ~~e 3-ter;~~* *(non abrogare il comma 3 ter; Non si comprende l'abrogazione dopo ormai anni di applicazione, pur se inizialmente complessa si ritiene che il comma 3 – ter dell'articolo 3 vada mantenuto ed esteso agli edifici di cui alla lettera b) del comma 3 dell'articolo 3 (edifici industriali e artigianali), precisando che non siano riscaldati utilizzando reflui del processo produttivo.)* *b) articolo 4-ter, comma 2;* *c) articolo 6, comma 6-bis;* *d) articolo 9, commi ~~3-ter, 3-quater~~ e 3-quinquies;* *(sono disposizioni che servono alle basi informative delle Regioni: in particolare il comma 3 quater permette di richiedere dati ai fornitori di energia elettrica per incrocio con i POD; si possono semplificare ma non abrogare);* Si propone l'accoglimento della proposta	
2. L'articolo 28 della legge 9 gennaio 1991, n. 10, è abrogato.	E51 Non si condivide l'abrogazione dell'articolo 28 della l. 10/91. *(Non abrogare l'art. 28 della L 10/1991. :Il comma 2 dell'articolo 28 "Nel caso in cui la denuncia e la*	

4. Alla data di entrata in vigore del decreto di cui all'articolo 4, comma 1-quinquies, del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, è abrogato il decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 74.	*documentazione di cui al comma 1 non sono state presentate al comune prima dell'inizio dei lavori, il sindaco, fatta salva la sanzione amministrativa di cui all'articolo 34, ordina la sospensione dei lavori sino al compimento del suddetto adempimento" e il connesso articolo 34 disciplinano il sanzionamento nel caso di omissione della relazione progettuale)* In corso di approfondimento **E51:** si chiede di aggiungere comma **5. Sono abrogate le disposizioni del decreto legislativo 3 marzo 2011 n. 28, di cui all'articolo 2, commi 1, lettera m.** *(La definizione "ristrutturazione rilevante" del Dlgs 28/2011 si sovrappone alla definizione di "Ristrutturazione importante di primo livello" e si riferisce a casi rari)* Si propone di non dare seguito alla proposta poiché non previsto dalla delega	
	E52: **Si chiede di aggiungere un articolo inerente la riformulazione dell'articolo 15 del dlgs 192/2005 inerente il sistema sanzionatorio al fine di:**	

	1. ridurre le sanzioni che appaiono troppo gravose in relazione alle infrazioni; 2. integrarle altresì in relazione alla mancata sostituzione e comunicazione di sostituzione del generatore laddove, a fronte del mancato raggiungimento del rendimento minimo, ne viene richiesta la sostituzione entro 180 giorni; 3. in relazione alla mancata dichiarazione e/o allegazione nei contratti di locazione e compravendita degli Ape alfine di sollevare dalla responsabilità l'acquirente o il locatario. In corso di valutazione	
Art. 18 *(Disposizioni finali ed entrata in vigore)* 1. All'attuazione del presente decreto, fatte salve le coperture finanziare espressamente previste per l'attuazione dell'articolo 8, si provvede con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. 2. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo		

osservare.		